

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.
con estratto del ricorso

In ossequio al decreto n. 1414/2021 dell'8/02/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa- sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Cristina Consoli nel procedimento n. 1799/2020 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di Ragusa- sez. lav.- Giudice Dott. ssa Cristina Consoli;
- procedimento n. 1799/2020 R.G. - udienza di discussione 07/05/2021 ore 9,30.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

- Rosanna MANIGLIA;
- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

Ricorso per la declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Ragusa a quella di Agrigento, tramite passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria; previo annullamento e/o disapplicazione del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede definitiva nella provincia di Agrigento; e annullamento del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità scolastica straordinaria a.s. 2016/17 in considerazione della palese violazione delle disposizioni generali vigenti nel settore in tema di trasferimenti e di rispetto dell'ordine delle fasi. Si censura l'assegnazione di posti su conciliazione a docenti partecipanti alla successiva fase C ed aventi punteggio inferiore. Si rileva l'illegittimità del CCNI e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità che, di fatto, hanno stravolto l'assetto normativo preesistente in materia di

trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio delle precedenza, del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente, in danno di posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla legge. Si censura l'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei soggetti provenienti da GM 2012 che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti partecipanti alla fase B.2 e docenti partecipanti alla fase B.3.

Conclusioni

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in un ambito della provincia di Agrigento- scuola primaria- anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti per GM 2012; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento; 3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

D) Indicazione dei controinteressati:

TUTTI GLI INSEGNANTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO dell'AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO validi per l'anno scolastico 2016/2017, scuola primaria, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto emesso in data 8/02/2021 dal Tribunale di Ragusa-Sez. Lavoro- Giudice Dott.ssa Cristina Consoli, nel procedimento n. 1799/2020 R.G.

Favara, 2 marzo 2021

Avv. Francesca Palumbo